

ATTO N. 596 del 07/04/2020

**OGGETTO: MORANZONI MAURO, CARLO & C. S.R.L. CON IMPIANTO IN VARESE - VIA DEI PRATI
N. 20. - AUTORIZZAZIONE ART. 208 D.LGS. 152/2006. - RINNOVO CON MODIFICA.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997: "Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore";
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la legge 15 dicembre 2004, n. 308: "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";
- la legge 18 aprile 2005, n. 62: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", che ha disposto che gli oneri per prestazioni da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono da porre a carico dei soggetti interessati;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", ed in particolare:
 - la Parte Terza: "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
 - la Parte Quarta: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- il decreto legge 6 novembre 2008, n. 172: "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale", convertito con legge 30 dicembre 2008, n. 210;
- il regolamento 18 dicembre 2014, n. 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113: "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132 (cd "Legge Sicurezza");
- il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12, con il quale è stato abrogato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) ed è stato istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (art. 6);
- la legge 4 ottobre 2019, n. 117: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea. Legge di delegazione europea 2018";
- la legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali", che con l'art. 14-*bis*

"Cessazione della qualifica di rifiuto", ha modificato ed integrato l'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";

RICHIAMATI i provvedimenti emanati dalla Provincia di Varese:

- n. 2334 del 4.06.2009: "Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.n.c. con sede legale ed impianto in Varese - Via dei Prati n. 20. Rinnovo con varianti gestionali, non sostanziali, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R3] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, con contestuale presa d'atto della rinuncia alla realizzazione delle varianti sostanziali. Art. 210 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.";
- n. 1795 del 17.07.2015: "Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.n.c. con sede legale in Varese - Via dei Prati n. 20. Autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali all'impianto ubicato in Via dei Prati n. 20 - Varese, già autorizzato con provvedimento della Provincia di Varese n. 2334 del 4.06.2009. - Art 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.";
- n. 3308 del 30.12.2015: "Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.n.c. con sede legale in Varese - Via dei Prati n. 20. Differimento del termine stabilito al punto 5. - parte dispositiva del provvedimento della Provincia di Varese n. 1795 del 17.07.2015.";

DATO ATTO che l'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.n.c., ha depositato agli atti della Provincia di Varese:

- proposta progettuale in data 13.10.2015 (atti prov.li prot. PEC n. 61487), secondo quanto stabilito al punto 5. - parte dispositiva dell'atto provinciale n. 1795 del 17.07.2015, finalizzata ad eliminare le portate meteoriche decadenti dall'impianto di Varese - Via dei Prati n. 20, attualmente convogliate nella rete fognaria pubblica;
- istanza in data 26.04.2016 (atti prov.li prot. PEC nn. 24871, 24881 e 24883 del 26.04.2016), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di varianti all'impianto ubicato in Varese - Via dei Prati n. 20;
- note del 6.07.2016 e 4.08.2016 (prot. prov.li PEC nn. 32803 e 44156), di trasmissione documentazione integrativa;
- istanza in data 13.12.2018 (atti prov.li prot. PEC nn. 63190 e 63200), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, per l'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R3, R13] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi ed allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne decadenti dall'impianto ubicato in Varese - Via dei Prati n. 20;

FATTO RILEVARE che con atto n. 262 del 19.02.2019 la Provincia di Varese ha volturato le sopraccitate autorizzazioni all'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l., a seguito dell'avvenuta trasformazione societaria;

RITENUTO pertanto che il subentro nei titoli abilitativi ambientali e nell'attività da parte dell'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l. deve intendersi riferita anche alle istanze di adeguamento della rete fognaria dell'impianto di Varese - Via dei Prati n. 20, e per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di varianti al medesimo sito ed al rinnovo dell'autorizzazione;

CONSIDERATO altresì che l'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l., ha depositato agli atti della Provincia di Varese, con varie note:

- 21.03.2019 (atti prov.li prot. PEC n. 14415): integrazioni riferite alla richiesta della Provincia di Varese del 13.12.2018;
- 20.05.2019 (atti prov.li prot. PEC n. 26657): integrazioni riferite alla richiesta della Provincia di Varese del 6.05.2019 (prot. PEC n. 21557);
- 6.06.2019 (atti prov.li prot. PEC n. 26809): integrazioni richieste dall'A.T.S. dell'Insubria il 5.06.2019 (prot. PEC n. DIPS. 56969);
- 17.12.2019 (atti prov.li prot. PEC n. 56540): integrazioni relative agli scarichi idrici ed alle aree gestione rifiuti;
- 6.02.2020, 12.02.2020 e 25.03.2020 (atti prov.li prot. PEC nn. 5652, 6641 e 13712): relazione tecnica ed elaborati grafici definitivi riferiti agli scarichi idrici ed alla gestione rifiuti;

RICHIAMATI i principali provvedimenti nazionali, regionali e provinciali regolamentativi:

- d.g.r. n. 49784 del 28.03.1985: "Approvazione del regolamento locale "tipo" di igiene, in attuazione dell'art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64" e s.m.i.;
- legge 21.01.1994, n. 61: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- d.d.g. n. 36 del 7.01.1998: "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
- d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002: "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6";
- d.g.r. n. 10161 del 6.08.2002: "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
- deliberazione della Giunta della Provincia di Varese n. 384 del 29.10.2002: "Artt. 27 e 28 d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Istruttoria per la realizzazione degli impianti ed esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, operazioni di controllo e collaudo finale. Individuazione oneri a carico dei richiedenti", successivamente modificata con deliberazioni del Presidente della Provincia di Varese di aggiornamento degli oneri istruttori;
- art. 16, comma 1, lett. b), della legge della Regione Lombardia 26/03, come modificato ed integrato da successive leggi regionali, che trasferisce alle Province lombarde le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione, ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale), dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi della lettera b), c), c-bis, c-ter e c-quater, del comma 1, dell'articolo 17, della suddetta legge regionale;
- d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- d.g.r.n. 293 dell'8.07.2005: "Direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli Enti locali in merito alle modalità per la pubblicazione delle banche dati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26";
- r.r. n. 3 del 24.03.2006: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- r.r.n. 4 del 24.03.2006: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a), della l.r. 12 dicembre 2006, n. 26";
- d.g.r. n. 2318 del 5.05.2006: "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del r. r. 24 marzo 2006 n. 3";
- d.g.r. n. 2557 del 17.05.2006: "Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), l.r. n. 26/2003";
- d.g.r. n. 2772 del 21.06.2006: "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, comma 2, del r.r. n. 4/2006";
- d.g.r. n. 10222 del 28.09.2009: "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi. Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici";
- d.d.g. n. 6907 del 25.07.2011: "Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";
- d.g.r. n. 1990 del 20.06.2014 - Cap. 14: "Criteri per l'individuazione, delle aree idonee e non idonee alla

localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", come modificato ed integrato dalla d.g.r. n. 7860 del 12.02.2018 - Titolo IV;

- d.g.r. n. 6990 del 31.07.2017: "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della l.r. 26/2003";
- d.g.r. n. 239 del 18.06.2018: "Disposizioni concernenti le verifiche del rischio idraulico degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile ricadenti in aree interessate da alluvioni, in attuazione degli articoli 19 bis, 38 bis e 62 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po";
- circolare interministeriale 13.02.2019, di prot. n. 2730: "Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 - prime indicazioni per i gestori degli impianti";
- r.r. 29.03.2019, n. 6: "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'art. 52, commi 1, lettera a) e f-bis), nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12.12.2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.");
- d.g.r. n. 2481 del 18.11.2019: "Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni e degli scarichi per le attività non soggette ad autorizzazione integrata ambientale - Utilizzo applicativo «AUA POINT» e avvio fase sperimentale";

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni della Provincia di Varese sulle istanze e successive integrazioni presentate dall'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l., dalle quali si evidenzia che:

- a. in data 13.10.2015 è stata presentata, secondo quanto stabilito al punto 5. - parte dispositiva dell'atto provinciale n. 1795 del 17.07.2015, proposta progettuale finalizzata ad eliminare le portate meteoriche decadenti dall'impianto di Varese - Via dei Prati n. 20, precedentemente convogliate nella rete fognaria pubblica;
- b. con l'istanza del 26.04.2016 è stata chiesta l'autorizzazione alla realizzazione di varianti all'impianto ubicato in Varese - Via dei Prati n. 20. Le modifiche richieste consistono nella riorganizzazione delle aree funzionali dell'impianto a seguito dell'ampliamento dell'edificio produttivo esistente mediante realizzazione di una tettoia coperta, ed in particolare:
 - b.1 ampliamento dell'edificio produttivo esistente mediante la realizzazione di una tettoia da adibire allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto. Detti interventi sono stati autorizzati dal Comune di Varese mediante Permesso di Costruire del 27.01.2016, prot. n. 7595, e dalla Provincia di Varese con provvedimento n. 1397 del 9.06.2015, rilasciato ai sensi del d.lgs. 42/04. L'autorizzazione paesaggistica sopraccitata ha imposto all'Impresa l'esecuzione dei seguenti interventi:
 - la porzione di tettoia tamponata venga mitigata con una formazione lineare plurispecifica arboreo-arbustiva;
 - l'attuale siepe che divide l'area aziendale da parcheggio sterrato esistente, deve essere incrementata con una piantumazione di specie arboree di seconda grandezza, e ciò al fine di ridurre la percezione del nuovo manufatto dalla limitrofa Via dei Prati;
 - b.2 diminuzione della superficie dell'area 1 da 54 mq a 33 mq;
 - b.3 ampliamento delle aree destinate allo scarico temporaneo dei rifiuti provenienti da terzi, mediante realizzazione di due nuovi settori denominati sub aree (2a a cielo libero e 2b - sotto tettoia), superficie da mq 41,60 a 176 mq;
 - b.4 ampliamento dell'area 3 destinata al trattamento dei rifiuti non pericolosi provenienti da terzi da 217,52 mq a 247 mq;
 - b.5 diminuzione dell'area 4, destinata alla messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle operazioni di selezione/cernita da 18 mq a 15 mq;
 - B.6 diminuzione dell'area 6, destinata alla messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi da 60 mq a 47 mq;
- c. in data 13.12.2018 è stata depositato il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, all'esercizio delle operazioni di recupero [R13 e R3] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi ed allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne

decadenti dall'impianto ubicato in Varese - Via dei Prati n. 20;

- d. il legale rappresentante della Società, con l'istanza del 13.12.2018, dichiara che, fatto salvo l'adeguamento della rete fognaria e le modifiche richieste con l'istanza del 26.04.2016, nulla è mutato rispetto alle tipologie di rifiuti ed alle quantità massime di recupero autorizzate, ai sistemi di raccolta e trattamento dei reflui decadenti dall'impianto a quanto riportato nell'autorizzazione della Provincia di Varese n. 2334 del 4.06.2009 e successivi atti di modifica ed integrazione;
- e. è presente negli elaborati la valutazione previsionale di impatto acustico, come previsto della d.g.r. n. 8313/2002, redatta da tecnico competente in acustica;
- f. il legale rappresentante della Società attesta che l'attività e le operazioni svolte presso l'impianto di Varese - Via dei Prati n. 20, non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2010/75/UE del 24.11.2010;
- g. la Società è iscritta alla Camera di Commercio di Varese con il n. REA 133015 dell'1.10.1974, con oggetto sociale: *"la raccolta (anche a mezzo di container o di altri recipienti installati presso terzi), l'immagazzinaggio, la lavorazione, la trasformazione, il trasporto ed il relativo commercio di cartaccia, di ferro, di materiali di recupero in genere e di rifiuti assimilati agli urbani.; il trasporto di merci, materiali e beni in genere, sia in conto proprio che per conto terzi. L'autotrasporto di merci per conto terzi, ecc."*;
- h. con nota del 24.09.2018, l'Impresa ha dichiarato che l'area dell'impianto ricade nelle aree di cui al punto 2.1 della d.g.r. 239/2018 - "Rischio areale - dissesto poligonale di cui all'art. 9 del P.A.I." e, pertanto, il professionista incaricato, in data 10.12.2018, ha presentato al Comune di Varese relazione tecnico-idraulica, dalla quale risulta che l'impianto è compatibile con le condizioni di pericolosità presenti ovvero è soggetto ad un livello di rischio idraulico accettabile. In merito alla suddetta valutazione di dettaglio per il Rischio Idraulico presentata nel dicembre 2018, il professionista incaricato dall'Impresa, con nota del 25.03.2020, ha trasmesso rettifica all'asseverazione e dichiarazione in quanto la zona è ora definita come area Cn PAI e pertanto l'impianto non ricade nelle fasce fluviali di cui alla d.g.r. 239/18 e conseguentemente di non essere assoggettata alla presentazione della richiesta della verifica del rischio idraulico;
- i. in data 26.02.2019, ha trasmesso alla Prefettura di Varese il "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti", così come stabilito dall'art. 26-bis della legge 132/2018, di conversione del D.L. 113/2018 cd "Legge Sicurezza";

FATTO RILEVARE che l'Impresa, relativamente al sito ed all'attività svolta presso l'impianto di Varese - Via dei Prati n. 20, risulta essere:

- proprietaria dell'area interessata dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti;
- in possesso di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi del d.p.r. n. 151/2011, rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Varese in data 13.06.2014 (pratica n. 26173), per l'attività individuata ai punti 34.1.b e 13.1.a del medesimo decreto, avente scadenza il 16.05.2022;
- in possesso di certificazione ambientale ISO 14001:2015 rilasciata con n. 13578 da CERTIQUALITY S.r.l. in data 5.02.2009, rinnovata il 14.11.2017 e con scadenza fissata al giorno 18.11.2020;

FATTO PRESENTE che il Comune di Varese, con nota del 29.07.2019, di prot. n. 92269, ha precisato che i mappali nn. 1741, 394, 2353 e 2354 sono stati soppressi e che pertanto il mappale che interessa l'area dell'impianto dell'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l. sita in Varese - Via dei Prati n. 20, è il n. 1743 del foglio 9 - Sezione Censuaria di Bobbiate;

RITENUTO, a seguito delle verifiche preliminari eseguite in fase istruttoria, che le modifiche richieste dall'Impresa con l'istanza del 26.04.2016 si configurano, con riferimento a quanto definito dalla Regione Lombardia con il d.d.g. n. 6907 del 25.07.2011: "Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti.", come varianti non sostanziali;

CONSIDERATO che le modifiche richieste in data 26.04.2016 dall'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l., non prevedendo variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, si inquadrano tra le varianti subordinate alla modifica/integrazione dell'autorizzazione, quindi soggette ad approvazione da parte dell'Autorità competente;

FATTO RILEVARE che come disposto al punto 12., parte dispositiva del provvedimento provinciale n. 1795 del 17.07.2015, la Provincia di Varese, in qualità di Autorità competente, deve esaminare le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, rilasciando, in caso di esito favorevole dell'istruttoria e a seconda della casistica, autorizzazione o nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Varese, l'A.T.S. dell'Insubria, l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la Società per la Tutela e la Salvaguardia della Acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio S.p.A.;

DATO ATTO che per il rinnovo dell'attività di gestione rifiuti ex art. 208 del d.lgs. 152/06, da svolgersi presso l'impianto di Varese, sono stati inoltre acquisiti dagli Enti partecipanti al procedimento, quanto segue:

- 1) **Comune di Varese:** nota del 24.10.2019, di prot. n. 130064 (atti prov.li prot. PEC n. 47708), con la quale, in merito alle competenze definite dalla L. 447/95, ha trasmesso l'Allegato Tecnico riferito alle emissioni sonore derivanti dall'attività svolta presso il sito in argomento;
- 2) **A.T.S. dell'Insubria:** nota del 18.06.2019, di prot. n. DIPS. 0062376 (atti prov.li prot. PEC n. 28889), con la quale ha comunicato che non si rilevano, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, elementi ostativi alla richiesta in oggetto;
- 3) **Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese:** nota del 21.02.2020, di prot. n. 952 (atti prov.li prot. PEC n. 8285), con la quale, acquisito il parere della Società per la Tutela e la Salvaguardia della Acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio S.p.A. (18.11.2019; prot. n. 716), ha formulato parere favorevole, con prescrizioni, allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ed ha trasmesso l'Allegato Tecnico n. 2/2020 relativo alle Emissioni Idriche;

CONSIDERATO che l'Allegato Tecnico riferito alle emissioni sonore trasmesso dal Comune di Varese è parzialmente privo delle prescrizioni di carattere generale con le quali sono stabiliti i limiti di zonizzazione, e pertanto la Provincia di Varese, acquisite le necessarie informazioni provvederà ad integrare lo stesso inserendo gli adempimenti di carattere generale abitualmente imposti per gli impianti di gestione rifiuti;

FATTO RILEVARE che i rifiuti non pericolosi che l'Impresa intende sottoporre alle operazioni di recupero [R3] e le modalità di trattamento attuate presso l'impianto di Varese - Via dei Prati n. 20, finalizzate all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06, sono identificati al punto 1.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1, al d.m. 5.02.1998;

EVIDENZIATO dagli elaborati tecnici allegati all'istanza che le varianti richieste non comportano aumento della superficie di impianto rispetto a quanto autorizzato con i precedenti provvedimenti della Provincia di Varese n. 2334/2009 e n. 1795/2015;

CONSIDERATO che in relazione alla richiesta di rinnovo del 13.12.2018, non intervengono variazioni per quanto riguarda le caratteristiche costruttive dell'impianto, alle tipologie ed alle quantità di rifiuti autorizzate, ai sistemi di raccolta e trattamento dei reflui decendenti dall'impianto, rispetto a quanto precedentemente autorizzato, e pertanto non si rende necessario attivare le procedure della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 14 della l. 241/90;

RILEVATO che con note del 12.02.2020 e 25.03.2020 (atti prov.li prot. PEC nn. 6641 e 13712) l'Impresa ha trasmesso gli elaborati grafici definitivi, ed in particolare:

- Tav. 2 - Aree impianto - marzo 2020;
- Tav. 3 - Progetto adeguamento rete acque meteoriche - febbraio 2020;

FATTO PRESENTE che:

- l'Impresa ha individuato il direttore tecnico responsabile della gestione dell'impianto e che è stata trasmessa, allegata all'istanza, l'accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
- la Provincia di Varese, al fine di garantire il controllo di tutti i flussi di acque reflue potenzialmente contaminate, prescriverà all'Impresa l'autocontrollo, con periodicità annuale, delle acque di seconda pioggia recapitanti in pozzo perdente;

RICORDATO che, come disposto dall'art. 208, comma 11, lett. g), l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti è subordinata alla presentazione all'Autorità competente di una garanzia finanziaria;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti:

- è determinato in € 48.748,44.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, calcolato con il seguente criterio:
 - messa in riserva [R13] di 210 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 3.709,02.=. L'Impresa ha chiesto l'applicazione della tariffa ridotta al 10% dell'importo iniziale, essendo intenzione della stessa avviare i suddetti rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di 60 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 8.831,00.=;
 - messa in riserva [R13] di 50 mc di rifiuti non pericolosi (sovvalli) decadenti dalle operazioni di recupero, pari a € 883,10.=. L'Impresa ha chiesto l'applicazione della tariffa ridotta al 10% dell'importo iniziale, essendo intenzione della stessa avviare i suddetti rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di 30 mc di rifiuti non pericolosi (sovvalli) decadenti dalle operazioni di recupero, pari a € 5.298,60.=;
 - recupero [R3, R12] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 20.000 tonnellate, pari a € 28.260,52.=;
- essendo l'Impresa in possesso di Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti l'importo complessivo della garanzia finanziaria è ridotto del 40%, quindi è rideterminato in complessivi € 29.249,06.=;

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnico - amministrativa svolta dal competente Settore Ambiente della Provincia di Varese si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE", "EMISSIONI SONORE" e in conformità agli elaborati grafici progettuali "Tav. 2 - Aree impianto - marzo 2020" e "Tav. 3 - Progetto adeguamento rete acque meteoriche - febbraio 2020", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DATO ATTO che ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo sono state eseguite le verifiche sui requisiti in possesso dell'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l., rilevando che la stessa risulta iscritta nell'elenco dei fornitori e di prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso della provincia di Varese tenuto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

RICORDATO che le caratteristiche dell'impianto di gestione rifiuti, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi, i volumi dei rifiuti stoccati ed i quantitativi di quelli trattati, le varie emissioni generate e le prescrizioni da rispettare nell'esercizio dell'attività sono riportate negli Allegati Tecnici e negli elaborati grafici sopraindicati;

FATTO RILEVARE che l'art. 179 (*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*) del d.lgs. 152/06 (Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), stabilisce che:

- comma 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. (...);
- comma 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

ATTESO che l'Ufficio competente, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, a favore dell'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l., di rinnovo, con varianti non sostanziali, dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12 e R3] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi, allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività svolta presso l'impianto ubicato in Varese - Via dei Prati n. 20, alle condizioni e con le prescrizioni indicate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE", ed in conformità

agli elaborati grafici progettuali "Tav. 2 - Aree impianto - marzo 2020" e "Tav. 3 - Progetto adeguamento rete acque meteoriche - febbraio 2020", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente atto;

RICHIAMATI:

- il decreto presidenziale n. 31 del 27.02.2020 di attribuzione di incarico dirigenziale all'arch. Monica Brambilla, prorogato con atto n. 74 del 30.03.2020;
- i decreti dirigenziali n. 133 del 27.05.2019 e n. 46 del 2.03.2020, rispettivamente di attribuzione di incarico di posizione organizzativa e nomina a responsabile del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche al p.i. Piergiuseppe Sibilia e di individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali, quest'ultimo prorogato con atto n. 75 del 31.03.2020;

RICORDATO che il provvedimento ex art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 è un'autorizzazione unica che assorbe tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e che il presente atto riguarda esclusivamente le operazioni di gestione rifiuti svolte dall'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l. presso l'impianto sito in Varese - Via dei Prati n. 20 e le emissioni idriche e sonore generate dall'attività;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere la richiesta avanzata dall'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l. di rinnovo, con varianti non sostanziali, dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12 e R3] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi, allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività svolta presso l'impianto ubicato in Varese - Via dei Prati n. 20;

RICORDATO che l'attività svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali e da ogni altra regolamentazione ed obbligo in materia di adempimenti finalizzati a garantire la tracciabilità dei rifiuti;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09 e n. 2513/11;

FATTO PRESENTE che l'art. 184-ter, comma 3-septies, del d.lgs. 152/06, stabilisce che presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi di detto articolo e che le Autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano a detto dicastero, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi;

DATO ATTO che le operazioni di recupero ex art. 184-ter del d.lgs. 152/06 autorizzate con il presente provvedimento rientrano nelle casistiche definite dal comma 2 del sopra richiamato articolo;

RICORDATO che l'art. 208, comma 12 del d.lgs. 152/06, prevede che, successivamente alla data di scadenza del provvedimento autorizzativo da rinnovare, l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, a condizione che nel relativo periodo mantenga validità la garanzia finanziaria prestata;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 107, commi 2 e 3;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale", e in particolare l'art. 65;
- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

PRENDE ATTO

- dell'avvenuto adeguamento della rete fognaria dell'impianto di Varese - Via dei Prati n. 20, secondo quanto stabilito al punto 5. - parte dispositiva dell'atto provinciale n. 1795 del 17.07.2015;
- della variazione dei mappali che interessano l'area dell'impianto di Varese - Via dei Prati n. 20, il quale ora deve intendersi il n. 1743 del foglio 9 - Sezione Censuaria di Bobbiate;
- dell'ampliamento dell'edificio produttivo esistente mediante la realizzazione di una nuova tettoia da adibire allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto, autorizzato dal Comune di Varese mediante Permesso di Costruire del 27.01.2016, prot. n. 7595 e dalla Provincia di Varese, con provvedimento n. 1397 del 9.06.2015, rilasciato ai sensi del d.lgs. 42/04;

AUTORIZZA

- A. il rinnovo, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, al gestore dell'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l. con sede legale ed impianto in Varese - Via dei Prati n. 20, dell'autorizzazione:
- A.1 all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12, R3] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi;
- A.2 allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne;
- A.3 alle emissioni sonore, derivanti dall'attività svolta presso il sito, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE" ed in conformità agli elaborati grafici progettuali "Tav. 2 - Aree impianto - marzo 2020" e "Tav. 3 - Progetto adeguamento rete acque meteoriche - febbraio 2020", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- B. le varianti non sostanziali, consistenti nell'aggiornamento del layout dell'impianto, come richiamate in premessa;

DISPONE

1. che l'autorizzazione alla gestione rifiuti [R3] finalizzata ad ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), come meglio regolamentata dallo specifico Allegato Tecnico "GESTIONE RIFIUTI" parte integrante e sostanziale del presente atto, si riferisce esclusivamente a tipologie di rifiuti di cui alla voce 1.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1, al d.m. 5.02.1998, e pertanto tale attività deve essere svolta nel rispetto di tutto quanto stabilito dal suddetto decreto ministeriale;
2. che, relativamente alle varianti alla gestione dei rifiuti approvate con il presente atto, l'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12 e R3] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, può essere avviato successivamente alla comunicazione di ultimazione lavori, sottoscritta da tecnico abilitato e dal committente, che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia di Varese, al Comune di Varese, all'A.T.S. Insubria, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, alla Società per la Tutela e la Salvaguardia della Acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio S.p.A. ed alla Società Alfa S.r.l., attestante la corretta esecuzione degli interventi di cui al Permesso di Costruire del 27.01.2016, prot. n. 7595, del provvedimento n. 1397 del 9.06.2015 rilasciato dalla Provincia di Varese ai sensi del d.lgs. 42/04 e la riorganizzazione delle aree funzionali dell'impianto e la loro conformità al progetto approvato e che le attrezzature accessorie sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nei documenti allegati all'istanza ed alle successive integrazioni;

3. che la presente autorizzazione unica assorbe e sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ex art. 208 del d.lgs. 152/06:
 - 3.1 autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12 e R3] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - 3.2 autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/06;
 - 3.3 nulla osta alle emissioni sonore, ai sensi della legge 447/95;
4. che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha la durata di dieci (10) anni a decorrere dal 4.06.2019 (giorno successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione provinciale n. 2334 del 4.06.2009), e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta (180) giorni prima del 3.06.2029 (data di scadenza della presente autorizzazione), salvo diverse tempistiche stabilite da modifiche normative che interverranno nel periodo di validità del presente atto;
5. che, come disposto dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, l'impianto è di pubblica utilità;
6. che ad avvenuta realizzazione delle modifiche autorizzate il lay-out dell'impianto e le operazioni di gestione rifiuti ivi svolte e le emissioni generate dall'attività (idriche e sonore) devono rispettare le condizioni e le prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE", in conformità agli elaborati grafici progettuali "Tav. 2 - Aree impianto - marzo 2020" e "Tav. 3 - Progetto adeguamento rete acque meteoriche - febbraio 2020";
7. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
8. che, in fase realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, siano esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Varese, l'A.T.S. dell'Insubria, l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, la Società per la Tutela e la Salvaguardia della Acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio S.p.A. e la Società Alfa S.r.l.;
9. di dare atto che il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'attività di gestione rifiuti, le emissioni idriche e sonore e che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
10. che, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI° della Parte Quarta del d.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione la Provincia di Varese procederà, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del sopracitato decreto legislativo, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
11. che l'Impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
12. di determinare, essendo l'Impresa in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 in corso di validità, in € 29.249,06.= l'importo complessivo della garanzia finanziaria che l'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, relativamente a:

- messa in riserva [R13] di 210 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi. L'Impresa deve inviare tali rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
- messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di 60 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
- messa in riserva [R13] di 50 mc di rifiuti non pericolosi (sovvali) decadenti dalle operazioni di recupero. L'Impresa deve inviare tali rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'avvenuta produzione;
- messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di 30 mc di rifiuti non pericolosi (sovvali) decadenti dalle operazioni di recupero;
- recupero [R12, R3] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 20.000 tonnellate.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Varese in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004. Successivamente all'accettazione della garanzia finanziaria verrà disposto lo svincolo della polizza n. 12125 emessa il 16.06.2009 dalla Società City Insurance S.A, prestata ed accettata dalla Provincia di Varese con nota del 22.07.2009, di prot. n.80755 e del deposito cauzionale effettuato l'1.02.2019 alla Tesoreria della Provincia di Varese (Banca Popolare di Sondrio), accettato con bolletta n. 3 del 30.01.2019;

13. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 12. entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
14. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di accettazione della fideiussione di cui al punto 12.;
15. che l'Impresa, nel caso di non rinnovo o decadenza della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, dovrà darne tempestivamente comunicazione alla Provincia di Varese e trasmettere, entro il termine di sessanta (60) giorni dall'evento, appendice alla garanzia finanziaria prestata che estenda l'importo complessivo a € 48.748,44.=;
16. che relativamente all'attività autorizzata con il presente atto, fermo restando l'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 12., l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti può essere avviata successivamente alla trasmissione della comunicazione di cui al precedente punto 2.. L'effettiva data di messa in esercizio con il nuovo assetto autorizzato dovrà essere preventivamente comunicata;
17. che le modifiche ai vigenti provvedimenti della Provincia di Varese n. 2334 del 4.06.2009 e n. 1795 del 17.07.2015, diventino esecutive, relativamente all'esercizio dell'attività, successivamente all'attuazione degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2. e 12.;
18. che, entro e non oltre diciotto (18) mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Varese, al Comune di Varese, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'A.T.S. dell'Insubria, indagine fonometrica per la verifica delle emissioni acustiche prodotte dall'impianto attestante l'effettivo rispetto dei limiti stabiliti dalla legge 477/95. Nel caso in cui i limiti risulteranno superati, entro la medesima data dovrà essere presentata proposta contenente gli interventi di mitigazione previsti per la risoluzione del problema, comprensiva delle tempistiche per la realizzazione degli stessi. Le risultanze dell'indagine e gli eventuali interventi mitigativi dovranno essere valutati ed approvati dal Comune di Varese una volta acquisito il parere di A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;
19. che copia del presente atto, dell'istanza e di tutti gli elaborati progettuali siano tenuti presso l'impianto;
20. che l'attività di recupero dei rifiuti svolta dall'Impresa rientra tra quelle indicate dal d.p.r. 151/2011, pertanto l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. territorialmente competenti, in corso di validità, ovvero della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
21. che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi

comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Varese, a all'A.T.S. dell'Insubria, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, alla Società per la Tutela e la Salvaguardia della Acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio S.p.A. ed alla Società Alfa S.r.l.;

22. che in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante, almeno trenta (30) giorni prima della data di efficacia della stessa, deve chiedere alla Provincia di Varese la voltura della presente autorizzazione, a pena decadenza, fermo restando che ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di ricevimento dell'atto di voltura risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La trasmissione dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare dell'autorizzazione;
23. che in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

FA SALVI

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

DA ATTO

che il Responsabile del Settore e del procedimento è il p.i. Piergiuseppe Sibilia;

INFORMA

che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di sessanta (60) o centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l.
moranzoni@secmail.it
- il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza:
 - Regione Lombardia
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
 - Comune di Varese
protocollo@comune.varese.legalmailpa.it
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
 - A.T.S. dell'Insubria - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.ats-insubria.it
 - Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it
 - Società per la Tutela e la Salvaguardia della Acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio S. p.A.
presidente.lagovarese@pec.societaecologiche.net

- Alfa S.r.l.
pec@pec.gestoresii.va.it
- la trasmissione del presente provvedimento in attuazione a quanto disposto dall'art. 184-ter, comma 3-septies, del d.lgs. 152/06, a:
 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
eci@pec.minambiente.it
- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 69/2009, all'Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale della Provincia di Varese;
- la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso il Settore Ambiente della Provincia di Varese e presso il competente Ufficio comunale.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
DELEGATO
SIBILIA PIERGIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO TECNICO
composto da n. 11 pagine

GESTIONE RIFIUTI

Ragione Sociale	Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l.
C.F./P.I.	00423880129
Indirizzo sede legale	Varese - Via dei Prati n. 20
Indirizzo impianto	Varese - Via dei Prati n. 20
Attività	Gestione di rifiuti non pericolosi
Operazioni (ex Allegati B e C al d.lgs. 152/06)	<ul style="list-style-type: none"> - Messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi - Recupero [R12, R3] di rifiuti non pericolosi - Smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi - Messa in riserva [R13] e/o Deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi da operazioni di selezione/cernita (sovvalli)

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

1.1 la superficie totale dell'impianto, di proprietà dell'Impresa, è pari a 2.848 mq, di cui circa 1.430 mq coperta, di cui mq 93 da uffici, mentre la superficie scoperta e pavimentata è di mq 1.418. L'area è individuata al mappale n. 1743 - foglio 9 - Sezione Censuaria di Bobbiate. Dal certificato rilasciato dal Comune di Varese con nota del 29.07.2019, di prot. n. 92269, risulta che il suddetto mappale, secondo la destinazione d'uso prevista dal P.G.T. adottato, ricade:

- maggior parte in zona "TUC-PD" - Tessuto urbano consolidato produttivo e direzionale;
- minima parte in zona "MOB" - Infrastrutture stradali, fasce di salvaguardia stradale e fasce di rispetto;
- minima parte in zona "ATCOM-spe - Area speciale in località Schiranna".

Inoltre, il mappale sopraccitato ricade:

- maggior parte, entro il perimetro del Centro Abitato, Vincoli antropici e infrastrutturali;
- nel perimetro delle Aree a Rischio Archeologico, Vincoli ecologico idrogeologici del PGT;
- nel perimetro delle Bellezze d'insieme - art. 136, lettere c) e d) del d.lgs. 42/2004 e dei Vincoli culturali paesaggistico ambientali del PGT;
- nel perimetro della Rete Ecologica PCdF-Ticino, entro i Vincoli ecologico idrogeologici del PGT;
- nel perimetro delle Aree in Dissesto (Conoidi/ZPS), del progetto del Piano di Stralcio per l'Assesto Idrogeologico (legge n. 183 del 18.05.1989).

In relazione al "Rischio areale - dissesto poligonale di cui all'art. 9 del P.A.I.", il professionista incaricato, in data 10.12.2018, ha presentato al Comune di Varese relazione tecnico-idraulica, dalla quale risulta che l'impianto è compatibile con le condizioni di pericolosità presenti ovvero è soggetto ad un livello di rischio idraulico accettabile mentre, per quanto riguarda il vincolo paesaggistico, l'Impresa ha ottenuto da parte del Comune di Varese, a seguito di variante al fabbricato, l'autorizzazione e la relativa Concessione edilizia. Per l'ampliamento della palazzina uffici il Comune di Varese ha rilasciato il Permesso di Costruire n. PGN 10222/2006 e l'autorizzazione paesaggistica del 4.06.2007. Inoltre, gli interventi di ampliamento del fabbricato, riguardanti la realizzazione di una tettoia coperta, sono stati autorizzati dal Comune di Varese mediante Permesso di Costruire del 27.01.2016, prot. n. 7595, mentre la Provincia di Varese, con provvedimento n. 1397 del 9.06.2015, ha preventivamente rilasciato l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/04. Il professionista incaricato dall'Impresa, con asseverazione del 25.03.2020, ha dichiarato che l'area dell'impianto non ricade nelle fasce fluviali di cui alla d.g.r. n. 239/18;

1.2 presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:

- 1.2.1** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
- 1.2.2** deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
- 1.2.3** messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle operazioni di selezione/cernita (sovvalli);
- 1.2.4** recupero [R3] di rifiuti non pericolosi costituiti da carta;

- 1.2.5** recupero [R12] di rifiuti non pericolosi limitatamente alla selezione/cernita;
- 1.3** i volumi massimi autorizzati in stoccaggio provvisorio [R13, D15], sono i seguenti:
- 1.3.1** messa in riserva [R13] di 210 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
- 1.3.2** messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di 60 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
- 1.3.3** messa in riserva [R13] di 50 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di selezione/cernita;
- 1.3.4** messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di 30 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di selezione/cernita;
- 1.4** il quantitativo massimo recuperabile di rifiuti non pericolosi in impianto è di 20.000 t/anno, così suddiviso:
- 1.4.1** recupero di materia [R3]: 19.200 t/a, con una capacità massima giornaliera di trattamento di 72 t;
- 1.4.2** recupero [R12] - limitatamente a selezione e cernita: 800 t/a, con una capacità giornaliera massima di trattamento di 8 t;
- 1.5** l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
- 1.5.1** **area 1:** ubicata all'esterno del capannone e sotto tettoia, non al coperto, con pavimentazione in calcestruzzo armato con doppia rete elettrosaldata adibita alla sola messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi costituiti da carta, plastica ed imballaggi, ritirati da terzi, destinati ad essere sottoposti alle successive operazioni di cernita ed adeguamento volumetrico nell'area 3. La suddetta area verrà utilizzata esclusivamente qualora i rifiuti in ingresso presso l'impianto non possano essere trattati immediatamente; lo stoccaggio avverrà esclusivamente in container chiusi e/o coperti con telo [sup. 33 mq - volume max 90 mc];
- 1.5.2** **aree 2, 2a e 2b:** ubicate all'esterno del capannone e sotto tettoia, con pavimentazione in calcestruzzo armato con doppia rete elettrosaldata, adibita esclusivamente alla messa in riserva [R13] dei rifiuti provenienti da terzi, costituiti da carta, plastica ed imballaggi da sottoporre al successivo trattamento nell'area 3 [sup. complessiva 176 mq (49 + 97 + 30) - volume max mc 120];
- 1.5.3** **area 3:** ubicata all'interno del capannone dove vengono effettuate le operazioni di trattamento di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, consistenti nelle operazioni di cernita e di adeguamento volumetrico mediante l'utilizzo di pressa imballatrice. L'area è completamente pavimentata in calcestruzzo armato con doppia rete elettrosaldata; [sup. utile 247 mq];
- 1.5.4** **area 4:** ubicata all'esterno del capannone, non al coperto, con pavimentazione in calcestruzzo armato con doppia rete elettrosaldata, destinata alla messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle operazioni di selezione/cernita. Lo stoccaggio viene effettuato in container chiuso da 30 mc o di dimensioni inferiori [sup. utile 15 mq - volume max 30 mc];
- 1.5.5** **area 5:** ubicata all'interno del capannone con pavimentazione in calcestruzzo armato con doppia rete elettrosaldata, destinata alla messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi derivanti dalle operazioni di cernita (sovvalli). Nella suddetta area i rifiuti potranno essere imballati e sovrapposti fino ad una altezza massima di 4 metri oppure stoccati in container da 30 mc cadauno, o di dimensioni inferiori [sup. utile 34 mq - volume max 50 mc];
- 1.5.6** **area 6:** ubicata all'interno del capannone, con pavimentazione in calcestruzzo armato con doppia rete elettrosaldata, destinata alla messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi. Lo stoccaggio viene effettuato in due container da 30 mc cadauno o, in più container di dimensioni inferiori (sup. utile 47 mq - volume max 60 mc);
- 1.5.7** **aree,** aventi superficie complessiva di mq 534 (34 +500), ubicate all'interno del capannone e sotto tettoia, destinate al deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (mps) derivanti dalle operazioni di recupero;

1.6 le tipologie di rifiuti non pericolosi, identificate con codici EER, sottoposte alle varie operazioni autorizzate, sono le seguenti:

Area 1	Messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi			
	Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 90 mc			
	Superficie utile mq 33			
	EER	R13	R3	D15
	150101	X		
	150105	X		
	150106	X		
	170107	X		
	170904	X		
191201	X			
200101	X			
Aree 2, 2a e 2b	Area di scarico temporaneo dei rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, da sottoporre a successivo trattamento nell'area 3			
	Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 120 mc			
	Superficie utile mq 176			
	EER	R13	R3	D15
	150101	X		
	150105	X		
	150106	X		
	191201	X		
	200101	X		
Area 3	Area di trattamento di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi consistenti nelle operazioni di recupero, cernita ed adeguamento volumetrico mediante l'utilizzo di pressa imballatrice			
	Superficie utile mq 247			
	EER	R13	R3	R12
	020104			X
	040209			X
	040221			X
	040222			X
	150101		X	
	150102			X
	150105			X
	150106		X (per le frazioni di carta e cartone)	X (per frazioni diverse da carta e cartone)
	150109			X
	170203			X
	191201		X	
	191204			X
	191208			X
	191212			X
	200101		X	
	200110			X
	200111			X
200139			X	
Area 6	Messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi			
	Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 60 mc			
	EER	R13	R3	D15
	020104	X		
	030101	X		
	040209	X		X
	040221	X		X
	040222	X		X
	120101	X		

Area 6	Messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi			
	Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 60 mc			
	EER	R13	R3	D15
	120102	X		
	120103	X		X
	120104	X		X
	120105	X		
	150101	X		
	150102	X		
	150103	X		
	150104	X		
	150105	X		
	150106	X		X
	150107	X		
	150109	X		X
	160216	X		X
	170107	X		X
	170201	X		
	170202	X		
	170203	X		
	170401	X		
	170402	X		
	170403	X		
	170404	X		
	170405	X		
	170406	X		
	170407	X		
	170411	X		
	170904	X		X
	190102	X		
	191201	X		X
	191202	X		X
	191203	X		X
	191204	X		X
	191205	X		X
	191207	X		X
	191208	X		X
	191212 ⁽¹⁾	X		X
	200101	X		
	200102	X		
	200110	X		X
	200111	X		X
	200138	X		
	200139	X		
	200140	X		
	200307	X		X

⁽¹⁾ Esclusi rifiuti provenienti da impianti di trattamento rifiuti urbani e contenenti frazioni di materiale organico putrescibile

1.7 le tipologie di rifiuti non pericolosi (sovvalli) decadenti dalle operazioni di trattamento [R3, R12] effettuate in impianto e relativi codici EER, sono le seguenti:

EER	TIPOLOGIE RIFIUTI	R13	D15
191201	Carta e cartone	X	X
191204	Plastica e gomma	X	X
191208	Prodotti tessili	X	X
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X

2. PRESCRIZIONI

- 2.1** l'impianto e le operazioni svolte presso lo stesso, ivi comprese le procedure di accettazione e controllo sui rifiuti conferiti devono essere svolte nel rispetto del progetto approvato con il provvedimento autorizzativo e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;
- 2.2** la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.3** l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto nel rispetto di quanto previsto dal progetto e dalle normative in materia di gestione rifiuti. Detta procedura, in adempimento a quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico, dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi/materiali estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- 2.4** prima della ricezione dei rifiuti non pericolosi all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - qualora si tratti di rifiuto per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso può essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".
- Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.5** prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio o trattamento, deve essere accertato che il codice EER e la relativa descrizione riportata sul formulario di identificazione corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 2.6** i rifiuti identificati con i codici EER 20XXXX, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come "urbani", inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, se conferiti:
- da soggetti gestori del servizio pubblico o loro concessionari qualora derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di urbani e da impianti autorizzati alla messa in riserva [R13] ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - da imprese, qualora la tipologia di rifiuti non sia individuata nelle altre categorie; in tal caso dovrà essere garantita mediante documentazione la tracciabilità dei relativi flussi;
- 2.7** i rifiuti non pericolosi riportati nella tabella di cui al precedente punto 1.6, destinati in impianto alle sole operazioni di messa in riserva [R13] o deposito preliminare [D15], possono essere ritirati e posti in stoccaggio provvisorio a condizione che la Società, prima dell'accettazione degli stessi, acquisisca, dal produttore/detentore, le specifiche dei rifiuti medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le effettive operazioni di recupero/smaltimento;
- 2.8** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ottenuti dall'attività di recupero svolta presso il

sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori;

- 2.9** qualora il carico di rifiuti venga respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre ventiquattro (24) ore trasmettendo, via pec (istituzionale@pec.provincia.va.it), copia del formulario di identificazione riportante i motivi della mancata accettazione;
- 2.10** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.11** i rifiuti costituiti da imballaggi, identificati con il codice EER 1501XX, possono essere ritirati presso l'impianto esclusivamente se bonificati e quindi non contaminati da sostanze pericolose;
- 2.12** i rifiuti identificati con il codice EER 150106, rientranti nella tipologia **1.1** dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti a messa in riserva [R13] e successivo recupero [R3] in impianto, a condizione che gli stessi siano costituiti da rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati (composti da soli tali materiali), anche di imballaggi, nel rispetto altresì delle limitazioni imposte al punto 1.1.b), rientranti nella voce "impurezze".
Sugli altri rifiuti di imballaggi in più materiali diversi da quelli precedentemente identificati (poliaccoppiati con plastica e/o alluminio, oppure con presenza di frazioni di imballaggi di plastica, legno, metalli, ecc.) potranno essere svolte esclusivamente operazioni di stoccaggio provvisorio, selezione/cernita, raggruppamento preliminare;
- 2.13** i rifiuti speciali costituiti da "*Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*", identificati con il codice EER 191212, possono essere ritirati a condizione che non provengano da impianti di trattamento dei rifiuti urbani e che non contengano frazioni di materiale organico putrescibile;
- 2.14** le operazioni di messa in riserva [R13], recupero [R12, R3] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi devono essere effettuate unicamente nelle aree individuate nell'elaborato grafico progettuale "*Tav. 2 - Aree impianto - marzo 2020*", parte integrante del presente provvedimento, mantenendo la separazione tra le varie tipologie di rifiuti;
- 2.15** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita e di accumulo provvisorio dei rifiuti ritirati al fine di verificarne l'accettabilità, i quali dovranno comunque essere trasferiti entro la giornata lavorativa nelle zone autorizzate di stoccaggio/trattamento ovvero respinti totalmente o parzialmente nel rispetto delle modalità definite dalla vigente regolamentazione in materia;
- 2.16** nelle aree autorizzate (**1.5**) devono essere stoccate provvisoriamente [R13, D15] solo le tipologie di rifiuti non pericolosi identificate al punto **1.6**, in conformità a quanto previsto dalla circolare regionale n. 4 approvata con d.d.g. 7.01.1998, n. 36, ed in particolare dalle "Norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità individuate dall'Impresa nel progetto, tutte richiamate;
- 2.17** i rifiuti sottoposti presso l'insediamento alle operazioni di messa in riserva [R13] - tabella punto **1.6** - devono essere avviati, con cadenza non superiore ai sei (6) mesi, e nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06, esclusivamente a trattamento [R3, R12] nel proprio sito ovvero ad idonei impianti terzi che svolgono effettivamente attività di recupero operanti in procedura ordinaria ex art. 208 del d.lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis - Parte Seconda del d.lgs. 152/06), a condizione che gli stessi effettuino cicli di trattamento ottenendo materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.). Nel caso in cui in fase di preparazione del carico da destinare a recupero presso terzi, risulti che la partita non sia effettivamente ed oggettivamente idonea al conferimento a tale impianto, gli stessi possono essere inviati a siti di smaltimento definitivo. Detto evento, da inquadrarsi come evento sporadico, deve essere riportato nello spazio "Annotazioni" del libro di carico e scarico rifiuti e al formulario di identificazione deve essere allegata la relativa ed esaustiva documentazione;
- 2.18** i rifiuti sottoposti presso l'insediamento alle sole operazioni di deposito preliminare [D15] - tabella punto **1.6** - devono essere avviati, con cadenza non superiore ai dodici (12) mesi, e nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06, ad idonei impianti terzi che svolgono effettivamente attività di smaltimento;

- 2.19** i rifiuti decadenti delle operazioni di recupero [R3, R12] svolte in sito, posti in messa in riserva [R13] o in deposito preliminare [D15] - tabella punto 1.6 - devono essere inviati a centri regolarmente autorizzati che effettuano il trattamento finale, entro e non oltre sei (6) mesi dalla data di ottenimento dai cicli di lavorazione;
- 2.20** qualora dall'attività di trattamento [R12] vengano ottenuti rifiuti aventi codice EER diversi da quelli riportati nella tabella di riferimento (1.7), l'Impresa dovrà comunicare via PEC tale informazione, entro e non oltre dodici (12) ore, alla Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese. Lo stoccaggio provvisorio di tali nuove tipologie di rifiuti, di ottenimento saltuario e non preventivato, dovrà avvenire esclusivamente nei Settori 4 e 5. Nel caso in cui si ottenga dal ciclo di recupero, una nuova tipologia di rifiuti con continuità, l'Impresa dovrà presentare specifica istanza di modifica alle operazioni di gestione rifiuti ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- 2.21** la messa in riserva ed il deposito preliminare dei rifiuti devono essere realizzate mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
- 2.22** l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero [R3] dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi EER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
- 2.23** nell'impianto non possono essere effettuati/e:
- 2.23.1** altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - 2.23.2** operazioni di miscelazione di rifiuti aventi EER diversi se non autorizzati;
 - 2.23.3** operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi EER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
 - 2.23.4** altri trattamenti non espressamente autorizzati;
- 2.24** devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
- 2.25** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nelle lavorazioni) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 2.26** le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- 2.27** tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio [R13, D15] e di recupero [R3, R12], devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
- 2.28** l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;

- 2.29** i rifiuti stoccati provvisoriamente nelle varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito;
- 2.30** lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti pulverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
- 2.31** dalle operazioni di recupero [R12] "limitate alla sola selezione e cernita" effettuate sulle tipologie di rifiuti identificate con EER nella tabella di cui al punto 1.6, possono originarsi esclusivamente rifiuti destinati ad impianti di smaltimento/recupero di terzi; viceversa dalle operazioni di recupero [R3] "senza alcuna limitazione", potranno essere ottenute materie prime secondarie che rispettino quelle previste dall'Allegato 1 - Sub-Allegato 1 al d.m. 5.02.1998 e s.m.i. e dalle specifiche UNI-EN 643 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 2.32** le operazioni di recupero [R3] autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali materie prime secondarie (m.p.s.) da rifiuti di carta e cartone non pericolosi, dai quali devono essere eliminate impurezze e contaminanti secondo le seguenti specifiche: metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergamino, nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale; carta carbone, carta e cartoni cerati e paraffinate, carte bituminate assenti; formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso; PCB + PCT < 25 ppm.
Il ciclo di trattamento autorizzato deve garantire la conformità delle m.p.s. ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche standardizzate di settore UNI-EN 643 [carta e cartone] destinando tali materiali, in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo (industria cartaria);
- 2.33** per il ciclo di recupero autorizzato deve essere garantita la conformità delle m.p.s. ottenute ai requisiti stabiliti dalle vigenti regolamentazioni comunitarie e/o nazionali ed alle norme tecniche di settore, le quali, al momento risultano essere così individuate:
- 2.33.1** d.m. 5/02/1998 e s.m.i. [Allegato 1 - Suballegato 1 - tipologia 1.];
- 2.33.2** norme UNI-EN 643 [carta e cartone];
- 2.34** i materiali (m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente, in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
- 2.35** l'Impresa per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia (R4) effettuate presso l'impianto, è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";
- 2.36** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 2.36.1** le norme tecniche di settore, anche di tipo unificato (UNI EN 643);
- 2.36.2** documentazione aggiornata attestante il rispetto, per i materiali da recupero (m.p.s.), del Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH" e s.m.i.;
- 2.36.3** certificati relativi alle analisi eseguite da laboratorio qualificato e certificato sui lotti di materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti effettuate in impianto, le quali dovranno dimostrare il rispetto di quanto stabilito dalle norme e regolamentazioni tecniche, anche unificate, di riferimento vigenti [UNI-EN 643 - carta e cartone], oltre dove previsto, sulle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi, nel rispetto anche di quanto previsto dalle regolamentazioni comunitarie e nazionali vigenti (d.m. 5/02/1998);
- 2.36.4** piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti, previsto dall'art. 26-bis della legge 132/2018 (Legge Sicurezza), depositato presso la competente Prefettura di Varese;
- 2.37** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenute dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

- 2.38 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.39 i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle operazioni di recupero [R3] e di selezione/cernita [R12], devono essere preferibilmente identificati con i codici EER della categoria 19xxxx, mentre i rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio [R13, D15] devono mantenere invariato il proprio EER attribuito al momento del conferimento al centro;
- 2.40 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 2.41 deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 2.42 presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili ermeticamente per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 2.43 nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 2.44 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. Lo scarico delle acque reflue dovrà essere specificatamente autorizzato ed i residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 2.45 dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.46 dovranno essere mantenute libere le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.47 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE" ed in conformità all'elaborato grafico progettuale "Tav. 3 - Progetto adeguamento rete acque meteoriche - febbraio 2020", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2.48 nella gestione (carico/scarico, movimentazione, stoccaggio, trattamento e accumulo) di materiali pulverulenti devono essere evitate emissioni, anche diffuse, di polveri;
- 2.49 le emissioni acustiche derivanti dall'attività devono essere gestite nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI SONORE", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.50 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.51 deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 2.52 fermo restando che le verifiche in materia spettano alle competenti Autorità di controllo, deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, in particolare:
- 2.52.1 il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/08, dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi lavorativi, con l'indicazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività con l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 2.52.2 gli addetti all'attività dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria rispetto ai rischi lavorativi che verranno individuati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/08;
- 2.52.3 le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08; in particolare i punti pericolosi dei macchinari e degli utensili quali organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, ecc., dovranno essere protetti dal contatto accidentale. Nel caso in cui vengano installate protezioni rimovibili, le stesse dovranno essere fornite di dispositivo di blocco che impediscano il funzionamento dell'organo pericoloso quando le protezioni non siano correttamente installate.

3. PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i sei (6) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia, all'A.R.P.A. ed al Comune competente per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura del centro di raccolta comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti del centro di raccolta che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento del centro di raccolta;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste il centro di raccolta devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.


Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo é demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.


3.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato, con riferimento a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle vigenti normative in materia, deve attenersi a quanto indicato nel Piano di emergenza interno, redatto secondo quanto previsto dall'art. 26-*bis* della legge 132/2018 (cd Legge Sicurezza), depositato presso la competente Prefettura di Varese, fissando gli adempimenti connessi ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. Il suddetto Piano deve essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione alla Provincia di Varese, alla Prefettura di Varese, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Dipartimento A.R.P.A. e all'A.T.S. dell'Insubria territorialmente competenti.

PROGETTO DEFINITIVO




LEGENDA IMPIANTI	
	Rete acque meteoriche tetti
	Rete acque meteoriche pavimentazione
	Acque di prima pioggia
	Acque di seconda pioggia
	Acque di seconda pioggia
	Rete acque nere
	Codoloio
	Pozzetto d'ispezione
	Pozzetto di raccordo
	Pozzo perdente
	Pozzetto sifonato



PLANIMETRIA

ING. ANNALISA GERONIMI - Via Zampori 18a - CASTELVECCANA V - A		
part. IVA 02554360129 - Cod. Fis. GRNNLS72P56E734G - Ordine Inq. Varese n° 2404		
mail: als.geronimi@gmail.com - pec: annalisa.geronimi@inrnpes.eu - call 335/5445713		
Il Tecnico Ing. Annalisa Geronimi	lavoro n° 3	PROGETTO ADEGUAMENTO RETE ACQUE METEORICHE Via Del Prati VARESE
La Proprietà MORAZONI SRL	scala 1:200	Aggiornamenti: data: FEB 2020

AREA	DESCRIZIONE	CER	RI	RII	RIII	RIIV
AREA 3	CER 020104, 040209, 040221, 040222, 150101, 150102, 150106, 150109, 170201, 170202, 170203, 170204, 170205, 170206, 170207, 170208, 170209, 170210, 200109, 200110, 200119					
AREA 4	CER 191201, 191204, 191206, 191212					
AREA 5	191201, 191204, 191208, 191212					
AREA 6	CER 020104, 030101, 040209, 040221, 040222, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150108, 150109, 150110, 170201, 170202, 170203, 170204, 170205, 170206, 170207, 170208, 170209, 170210, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170408, 170409, 170410, 170411, 170904, 190102, 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191206, 191207, 191208, 191209, 191210, 191211, 191212, 200101, 200102, 201101, 200119, 200120, 200121, 200122, 200123, 200124, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200142, 200143, 200144, 200145, 200146, 200147, 200148, 200149, 200150, 200151, 200152, 200153, 200154, 200155, 200156, 200157, 200158, 200159, 200160, 200161, 200162, 200163, 200164, 200165, 200166, 200167, 200168, 200169, 200170, 200171, 200172, 200173, 200174, 200175, 200176, 200177, 200178, 200179, 200180, 200181, 200182, 200183, 200184, 200185, 200186, 200187, 200188, 200189, 200190, 200191, 200192, 200193, 200194, 200195, 200196, 200197, 200198, 200199, 200200					
AREA 7	150103, 150108, 150109, 170107, 170904, 191201, 200101					
AREA 8	150105, 150106, 150107, 150108, 150109, 150110, 170201, 170202, 170203, 170204, 170205, 170206, 170207, 170208, 170209, 170210, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170408, 170409, 170410, 170411, 170904, 190102, 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191206, 191207, 191208, 191209, 191210, 191211, 191212, 200101, 200102, 200103, 200104, 200105, 200106, 200107, 200108, 200109, 200110, 200111, 200112, 200113, 200114, 200115, 200116, 200117, 200118, 200119, 200120, 200121, 200122, 200123, 200124, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200142, 200143, 200144, 200145, 200146, 200147, 200148, 200149, 200150, 200151, 200152, 200153, 200154, 200155, 200156, 200157, 200158, 200159, 200160, 200161, 200162, 200163, 200164, 200165, 200166, 200167, 200168, 200169, 200170, 200171, 200172, 200173, 200174, 200175, 200176, 200177, 200178, 200179, 200180, 200181, 200182, 200183, 200184, 200185, 200186, 200187, 200188, 200189, 200190, 200191, 200192, 200193, 200194, 200195, 200196, 200197, 200198, 200199, 200200					



PROGETTO	2	15/05/2002	15/05/2002
PROGETTISTA			
PRODOTTORE			
PROVA			
PROVA			
PROVA			

AREA 9 - 24 - 26
 CER A 150101, 150105, 150106, 150109, 191201, 200101
 Area di stoccaggio temporaneo rifiuti non pericolosi
 da sottoporre a trattamento in area 3 - 176 mq

PLANIMETRA

**AREA TECNICA
SETTORE AMBIENTE**

Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni

Referente pratica:
Geom. Vincenzo Ruggiero
Tel. 0332 252223

Protocollo PEC
Classificazione/ 9.11.2

Varese, 6 maggio 2020

Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo indicato nel messaggio di posta elettronica certificata con cui è trasmesso il presente documento e la classificazione soprariportata.

Spett.le Impresa
Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l.
moranzoni@secmail.it

Alla Regione Lombardia
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Al Comune di Varese
protocollo@comune.varese.legalmailpa.it

All'A.T.S. dell'Insubria
Dipartimento di Prevenzione Medico
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.ats-insubria.it

All'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it

All'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it

Alla Società per la Tutela e la Salvaguardia delle Acque
del Lago di Varese e Lago di Comabbio S.p.A.
presidente.lagovarese@pec.societaecologiche.net

Alla Società Alfa S.r.l.
pec@pec.gestoresii.it

Alla Società Atradius Crèdito y Cauçion S.A.
de Seguros y Reaseguros
Agenzia di Milano
atradius.assicurazioni@pec.it

Oggetto: Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l. con impianto in Varese - Via dei Prati n. 20. Atto della Provincia di Varese n. 596 del 7.04.2020. Accettazione garanzia finanziaria n. GE 0622965 del 28.04.2020.

Con la presente, si comunica l'accettazione della garanzia finanziaria n. GE 0622965 emessa in data 28.04.2020 dalla Società Atradius Crèdito y Cauçion S.A., acquisita agli atti provinciali prot. PEC n. 173312 del 5.05.2020, prestata in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 19461 del 19.11.2004.

Si ricorda inoltre che codesta Impresa, almeno trenta (30) giorni prima della scadenza della suddetta polizza, dovrà presentare alla Provincia di Varese nuova garanzia finanziaria, con scadenza al giorno 3.06.2030, la quale dovrà prendere in carico eventuali pendenze a partire dalla data di effetto della suindicata autorizzazione unica ambientale.

Si precisa che, come stabilito al punto 16. del provvedimento provinciale n. 596 del 7.04.2020, l'avvio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il suddetto atto decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al punto 2.. L'effettiva data di messa in esercizio con il nuovo assetto autorizzato dovrà essere preventivamente comunicata.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore
(Piergiuseppe Sibia)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.

Allegati: Atto Dirigenziale
All. vari

AT/SA/SPG/VR